

**SCHEMA DI CONTRATTO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
MANUTENZIONE VIS/REV2 PER 3 CARROZZE VIVALTO SEMIPILOTA E
PER 7 CARROZZE RIMORCHiate – CIG 8010638B97**

TRA

MA.FER SRL – Società con Socio Unico, con sede legale in Via Di Saliceto, 3 – 40128
Bologna (BO), Partita IVA e Codice Fiscale 02892571205 rappresentata
dall’Amministratore Unico Dott. Danilo Ghetti, domiciliato per la carica in Via Di Sali-
ceto, 3 in Bologna, in seguito per brevità denominata MA.FER

E

....., con sede legale in, Partita IVA
e Codice Fiscale, in seguito per brevità denominata,
Impresa o Appaltatore – in persona del procuratore speciale

PREMESSO CHE

- Il servizio manutentivo oggetto di affidamento riguarda le operazioni di revisione
VIS/REV2 (Servizio di Manutenzione di primo e secondo livello) da effettuarsi su 3
carrozze VIVALTO semipilota e su 7 carrozze rimorchiate, con l’opzione di
un’ulteriore semipilota e di un’ulteriore rimorchiata;
- Dette operazioni di revisione, aventi scadenza 2019-2020, devono essere eseguite
nel rispetto dei tempi indicati all’ art. 5.1 del Capitolato Tecnico (Allegato 6), ed in
conformità al relativo Programma di consegna;
- In data2019 con lettera Prot..... è stata aggiudicata a la
gara indetta con bando MA.FER per l’affidamento del servizio di manutenzione di
1° e 2° livello VIS/REV2 per carrozze VIVALTO – CIG 8010638B97,

Tutto quanto sopra premesso

Le Parti come sopra rappresentate convengono e stipulano quanto segue.

ARTICOLO 1**Premesse**

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.

ARTICOLO 2**Definizioni (p.m.)****ARTICOLO 3****Oggetto**

MAFER affida a, che accetta – alle condizioni e con le modalità previste dal presente contratto e dagli atti ivi richiamati – il Servizio di Manutenzione di Primo e Secondo Livello (Revisione VIS/REV2 di seguito, nel presente atto, per brevità indicati come “Servizio” (da effettuarsi su n. 10 (dieci) rotabili, in particolare su n. 3 carrozze VIVALTO semipilota e n.7 carrozze rimorchiate (di seguito per brevità indicati come “Rotabili/e”).

Tale servizio, consiste nell’esecuzione delle operazioni manutentive di cui al Capitolato Tecnico (Allegato 6) ed ai relativi Piani di Manutenzione (Allegati 6.8, 6.9, 6.10 e 6.11).

ARTICOLO 4**Modalità di esecuzione**

Il Servizio di cui al presente contratto, dovrà essere eseguito da nel pieno rispetto delle prescrizioni stabilite nel Decreto ANSF 4/2012 del 9/08/2012 (di seguito, per brevità, definito Decreto ANSF 4/2012), verrà svolto da a regola d’arte con riconsegna dei Rotabili perfettamente idonei ed approntati all’esercizio del trasporto ferroviario, ed aventi le qualità e le caratteristiche previste nel presente contratto.

Il servizio dovrà obbligatoriamente essere eseguito presso il l’impianto indicato da

..... con messa a disposizione e riconsegna presso l'impianto MA.FER di Sermide (MN) sito in Via F.lli Bandiera.

Prima dell'inizio del Servizio e secondo necessità nel corso di validità del contratto, MA.FER e definiscono – sulla base della documentazione contrattuale nonché nel rispetto di quanto previsto dal Decreto ANSF 4/2012 – la Procedura di Interfaccia al fine di disciplinare le modalità operative relative alle interazioni riguardanti gli aspetti attinenti alla Sicurezza di Esercizio.

..... si obbliga ad assicurare:

- a) il rispetto dei Piani e delle Disposizioni di Manutenzione/riparazione/revisione, forniti da MA.FER, da dimostrare con la tracciabilità delle operazioni di manutenzione effettuate;
- b) il controllo della conformità dei ricambi utilizzati per l'esecuzione delle operazioni di manutenzione, sia quelli di nuova acquisizione che quelli riparati;
- c) la gestione della documentazione tecnica (ad es. il recepimento della documentazione tecnica ricevuta, l'aggiornamento, la distribuzione al proprio personale, ecc.);
- d) l'impiego di personale in possesso di abilitazione rilasciata ai sensi del Decreto ANSF 4/2012 recante "Norme ANSF per la qualificazione del personale impiegato in attività di sicurezza della circolazione ferroviaria";
- e) il possesso di un Sistema di Gestione delle Competenze (SGC) per garantire nel tempo il mantenimento delle abilitazioni.

Inoltre dovrà fornire a MA.FER la seguente documentazione:

- a) Elenco dei Manutentori Abilitati ad operare sugli organi di sicurezza del materiale rotabile oggetto dell'appalto, in conformità a quanto indicato nel Decreto ANSF 4/2012, da produrre prima dell'inizio del Servizio nonché con cadenza

semestrale e comunque ogni qualvolta si verifichino modifiche o aggiornamenti;

- b) Certificazione del proprio SGC da parte di un Organismo di Certificazione Accreditato, ovvero in alternativa, certificazione IRIS (International Railway Industry Standard), da produrre con cadenza almeno semestrale e comunque ogni qualvolta si verifichino modifiche o aggiornamenti;
- c) Attestazione di conformità dell'abilitazione alle operazioni previste dal contesto operativo oggetto di appalto rilasciata da un Organismo di Certificazione Accreditato, da produrre in caso di modifiche alla tipologia di Abilitazione;
- d) Certificazione periodica dell'effettiva attuazione di tutte le attività previste dal SGC, da produrre con cadenza semestrale il primo anno, annuale per gli anni successivi.

I Rotabili saranno messi a disposizione di da parte di MA.FER presso l'impianto MAFER di Sermide (MN) sito in Via F.lli Bandiera, presso il quale dovranno essere riconsegnati i rotabili al termine delle operazioni manutentive oggetto del Servizio.

....., entro 10 giorni naturali consecutivi dalla data di sottoscrizione del presente contratto dovrà consegnare a MA.FER un programma temporale delle lavorazioni, compatibile con i termini indicati al successivo art. 5 ed il relativo Piano di Riparazione e Controllo redatto in conformità ai Piani di Manutenzione dei rotabili, di cui agli Allegati 6.8, 6.9, 6.10 e 6.11 del Capitolato Tecnico, integrato inoltre con quanto richiesto all'art. 5.4 del documento medesimo (All. 6).

MA.FER entro i successivi 10 giorni naturali consecutivi, comunicherà l'approvazione del programma temporale proposto. Eventuali modifiche dovranno essere concordate tra le Parti.

La restituzione dei Rotabili revisionati dovrà avvenire, a cura e spese di....., presso l'impianto MA.FER di Sermide (MN).

ARTICOLO 5

Termini di effettuazione del Servizio

MA.FER provvederà a mettere a disposizione di i Rotabili secondo le modalità indicate al precedente art. 4 e con la tempistica indicata nel Programma di cui all'Allegato 4.

La restituzione dei Rotabili revisionati, secondo le modalità di cui al precedente art. 4, (ad avvenuto espletamento di tutte le prestazioni previste, con conseguente emissione della rispettiva dichiarazione di conformità), dovrà essere eseguita secondo la tempistica indicata all'art. 5.1 del Capitolato Tecnico (All. 6).

Un eventuale ritardo di MA.FER nella messa a disposizione dei Rotabili, rispetto ai termini di cui al precedente comma 1, comporterà un proporzionale scorrimento dei termini di restituzione dei Rotabili previsti dal precedente comma 2.

Un eventuale ritardo nelle forniture dei materiali, a carico di MA.FER, comporterà scorrimento dei termini di restituzione dei Rotabili. Eventuali ritardi da parte di MA.FER comporteranno la revisione del programma temporale delle lavorazioni di cui al precedente art. 4.

I tempi di attraversamento definiti nell'art. 5.1 del Capitolato Tecnico (All. 6) decorrono dalla data di messa a disposizione del materiale rotabile che MA.FER si impegna a comunicare a a mezzo posta elettronica congiorni di anticipo.

ARTICOLO 6

Controllo del Servizio – Collaudi

Tutte le prestazioni, attività ed operazioni richieste per l'espletamento del Servizio,

devono essere eseguite da in conformità alle prescrizioni ed agli adempimenti previsti nel presente contratto e in tutti gli atti allo stesso allegati o comunque in esso richiamati.

Sull'intero complesso delle prestazioni fornite dovranno essere eseguiti i controlli ed i collaudi necessari a garantire la rispondenza delle stesse alle caratteristiche definite dalla documentazione contrattuale.

Il sistema dei collaudi consiste in:

- Verifica Statica a carrozza singola, da eseguirsi a cura e spese di, secondo le prove prescritte dalla Fiche di riferimento, con invio al REC di MA.FER della "Dichiarazione di ultimazione dei lavori" almeno giorni prima della sua effettuazione. Inoltre, indipendentemente dall'emissione della scheda Check Out per ciascun rotabile dovrà essere emessa e consegnata a MA.FER tutta la documentazione interna di verifica;

- Verifica Dinamica a complesso (corsa prova), da eseguirsi a seguito dell'esito positivo delle verifiche statiche e invio a Sermide con almeno 5 (CINQUE) giorni di anticipo rispetto alla data di esecuzione. Prima dell'effettuazione della verifica dinamica consegnerà la "Dichiarazione di conformità" di cui all'art 5.10 del Capitolato Tecnico (All. 6).

Al termine della prova dinamica e dopo esito positivo della stessa, sarà emesso il "Certificato di regolare esecuzione" (Allegato 6.5 al Capitolato Tecnico).

L'effettuazione con esito positivo della corsa prova è condizione necessaria per la riconsegna del complesso a MA.FER.

MA.FER si riserva la facoltà di nominare, ai fini del collaudo tecnico - amministrativo, un collaudatore esterno.

MA.FER si riserva espressamente la facoltà, alla quale presta sin d'ora in-

condizionato consenso, di effettuare o far effettuare, in corso di esecuzione del contratto, audit periodici presso gli impianti ove vengono effettuate le operazioni di manutenzione dei rotabili per valutare la corretta applicazione dei processi da parte di medesimo in conformità a quanto disposto dal Decreto ANSF 4/2012.

ARTICOLO 6-bis

Target di manutenzione

In ottemperanza a quanto previsto dalla procedura MA.FER PQM04 "Fornitori di beni e servizi con impatto sulla sicurezza", è necessario fissare dei target di manutenzione che saranno monitorati durante lo svolgimento del presente contratto per valutare l'efficacia delle prestazioni contrattualizzate; a tale fine saranno presi in considerazione gli eventi critici e/o gli incidenti che abbiano coinvolto il materiale rotabile oggetto del contratto e per i quali, a seguito di indagine interna, sia stata individuata una causa ascrivibile agli interventi manutentivi oggetto del contratto.

Gli eventi critici e/o gli incidenti di cui sopra che saranno presi in considerazione al fine del monitoraggio sono:

1. collisioni fra treni o contro ostacoli
2. deragliamento
3. incendi al materiale rotabile
4. danni conseguenti alla perdita di materiali pericolosi (gasolio, oli vari)
5. danni alle persone (asfissia, intossicazioni, folgorazioni, cadute, tardata evacuazione)
6. eventi la cui rilevanza mediatica sia tale da raccomandare lo svolgimento di una indagine ai sensi del decreto legislativo 162/2007.

L'obiettivo, rispetto al numero di eventi registrato nell'anno 2018, è il raggiungi-

mento di 0 (zero) eventi critici e/o incidenti relativamente alle attività manutentive oggetto del presente contratto.

Qualora dal monitoraggio emergesse un livello insufficiente delle prestazioni da parte dell'Appaltatore, quest'ultimo ha l'obbligo di partecipare a specifiche riunioni in cui concordare con MA.FER un piano d'azione, a responsabilità dell'Appaltatore stesso, finalizzato al rientro delle criticità suddette. In tale piano d'azione dovranno essere specificate le azioni correttive, le modalità attuative, le responsabilità ed i tempi di attuazione; nel caso in cui l'Appaltatore non ottemperasse a tali clausole, MA.FER potrà attuare i provvedimenti previsti dalla normativa vigente e dal contratto (ad es. la clausola risolutiva espressa).

Con la firma del presente contratto l'Appaltatore condivide la policy aziendale di MA.FER sulla sicurezza di esercizio ed in particolare l'obiettivo di tendere al raggiungimento di valori nulli di incidentalità tenendo conto dell'evoluzione normativa, del progresso tecnico-scientifico e dando la priorità alla prevenzione degli incidenti.

ARTICOLO 7

Aumento/diminuzione del Servizio

MA.FER si riserva la facoltà – cui presta il suo assenso – di apportare, in qualunque momento nel corso di validità del presente contratto, un aumento o una diminuzione del Servizio, senza che possa esimersi dall'eseguire le variazioni richieste, ovvero avanzare eccezioni, diritti o pretese di sorta.

Quanto sopra senza limitazione alcuna e fino ad un massimo del 10% (dieci per cento) in più o in meno dell'importo presunto di cui al successivo art. 8.

ARTICOLO 8

Corrispettivi

Il Servizio sarà compensato con i seguenti corrispettivi:

- esecuzione lavorazioni su carrozza VIVALTO semipilota,€/cad oltre IVA;
- esecuzione lavorazioni su carrozza VIVALTO rimorchiata,€/cad oltre IVA.

I corrispettivi suindicati compensano di ogni e qualsiasi onere, prestazione e attività previsti dal presente contratto nonché dagli atti in esso richiamati, ovvero che – ancorché non espressamente indicati – risultino necessari per il raggiungimento dei livelli quali/quantitativi del Servizio e, pertanto, in nessun caso potrà richiedere o pretendere ulteriori compensi o indennizzi di sorta.

L'importo del presente contratto è valutato in € (.....euro /00) IVA esclusa, comprensivo degli oneri della sicurezza.

ARTICOLO 9

Invariabilità dei prezzi

I corrispettivi richiamati nel precedente articolo s'intendono offerti da in base ai propri calcoli, alle proprie indagini e alle proprie stime e, in deroga al art. 1664 c.c., rimane stabilito che saranno invariabili e non soggetti a modificazioni di sorta, qualunque eventualità possa verificarsi in qualsiasi momento, per tutta la durata del contratto.

ARTICOLO 10

Modalità di pagamento

I compensi per le prestazioni rese da in esecuzione del presente contratto saranno liquidati come di seguito indicato.

La contabilizzazione dei lavori avverrà con cadenza mensile, sulla base di Stati di Avanzamento Lavori (SAL) compilati in contraddittorio con l'Impresa entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del mese di riferimento.

Successivamente alla compilazione del SAL, MA.FER provvederà ad emettere il modulo di "Autorizzazione a Fatturare", attestante la regolare esecuzione delle manutenzioni eseguite, sulla base del quale l'Impresa potrà emettere la relativa fattura.

In applicazione delle Condizioni Generali di Contratto MA.FER i termini di pagamento dei corrispettivi sono fissati in 90 (novanta) giorni dalla data di ricevimento della fattura.

Condizione per l'emissione dell'Autorizzazione a Fatturare è la consegna a MA.FER da parte di della "Dichiarazione di Conformità" secondo quanto previsto dal presente contratto e previsto all'art. 5.10 del Capitolato Tecnico (All. 6).

I dati del documento "Autorizzazione a Fatturare" dovranno essere esattamente citati sulla fattura, in quanto tale documento costituisce il benestare alla liquidazione delle prestazioni.

Le fatture dovranno contenere le seguenti indicazioni:

- denominazione, codice fiscale o partita I.V.A.;
- data di emissione della fattura;
- numero e data del presente atto;
- numero di "Autorizzazione a Fatturare";
- importo esatto del compenso rilevato dal modulo autorizzativo.

Resta inteso che i pagamenti saranno subordinati all'esito della verifica del DURC attestante la regolarità contributiva con riferimento ai lavoratori impiegati da

Fermo restando quanto previsto dall'art. 30, comma 5 del D.lgs. n. 50/2016,, MA

FER, a garanzia del corretto adempimento delle predette obbligazioni contributive, opererà su ciascun pagamento una ritenuta dello 0,50 per cento dell'importo dello stesso, ai sensi di quanto previsto dal successivo comma 5 bis del predetto art. 30.

Tali ritenute verranno svincolate in sede di liquidazione finale, previa acquisizione del DURC in corso di validità attestante la regolarità contributiva.

La fattura dovrà essere intestata ed inviata a:

MA.FER S.R.L. Società con Socio Unico

Via di Saliceto, 3 – 40128 Bologna

Partita IVA 02892571205

..... assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della L. 136/2010 e successive modifiche.

A tal fine ha comunicato i seguenti estremi di Conto corrente dedicato:

cod. IBAN _____, acceso presso

_____;

generalità e codice fiscale delle persone delegate ad operare sul conto corrente stesso:

_____.

I pagamenti di cui sopra saranno eseguiti mediante bonifico bancario sul predetto conto corrente, riportante il seguente Codice Identificativo Gara (CIG) 8010638B97.

ARTICOLO 11

Cessione dei crediti

I crediti e i debiti derivanti dal presente contratto possono formare oggetto di ces-

sione o di delegazione o di mandato all'incasso o di qualsiasi atto di disposizione ("Cessione") a favore di MAFER o di intermediari bancari e finanziari autorizzati e vigilati dalla Banca d'Italia.

Entro 20 giorni dal ricevimento della notifica della Cessione, MA.FER può opporre diniego espressamente motivato.

In ogni caso, MA.FER può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto con questo stipulato.

ARTICOLO 12

Cauzione

A garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi contrattuali, compresi quelli relativi al periodo di garanzia di cui al successivo art. 14, ha costituito la cauzione di € (Euro/00, pari al% (.....) dell'importo presunto del presente Contratto di cui al precedente art. 8, a mezzo di _____ a prima domanda – redatta secondo il testo accettato da MA.FER – n. _____ emessa il _____ rilasciata dalla Società _____ – ed acquisita agli atti di MA.FER all'atto della stipula del presente contratto.

MAFER ha diritto di avvalersi – senza necessità di diffida o di provvedimento giudiziario e senza che, né l'Istituto assicuratore, possano opporre eccezioni – in tutto o in parte della cauzione suddetta, onde rivalersi dei danni che essa affermi di aver subito – sulla base dei propri accertamenti – in ragione dell'espletamento delle prestazioni oggetto del presente Contratto, e ciò senza pregiudizio dell'eventuale maggior danno eccedente la somma versata.

MA.FER potrà altresì avvalersi della cauzione anche per la realizzazione di qualsiasi eventuale credito la medesima dichiarasse – sulla base dei propri accertamenti – di

vantare nei riguardi di e ivi compresa la riscossione di penali.

..... è obbligata a reintegrare la cauzione suddetta qualora MA.FER se ne sia avvalsa – in tutto o in parte – nel corso dell'esecuzione del presente Contratto.

..... è, altresì, obbligata a sostituire il garante originario nel termine di 60 giorni dalla richiesta di MA.FER, nell'ipotesi in cui emergano a suo carico variazioni sfavorevoli alle condizioni economico-patrimoniali, con altro soggetto dotato dei requisiti di gradimento richiesti in sede di presentazione della cauzione.

La cauzione sarà svincolata – previa deduzione di eventuali crediti che MA.FER affermi, sulla base dei propri accertamenti, di vantare verso – entro _____ e sempre che, all'atto dello svincolo, non sussistano contestazioni o controversie pendenti.

ARTICOLO 13

Polizza assicurativa

L'Appaltatore si impegna a stipulare le idonee coperture assicurative di seguito indicate con Compagnie di Assicurazione classificate con rating non inferiore a quelli che verranno indicati da MAFER all'atto della stipula del Contratto.

Allo scopo l'Impresa ha stipulato idonea copertura assicurativa per tenere indenne MAFER da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati. Tale polizza deve coprire, in particolare, tutti i danni subiti da MAFER relativi al danneggiamento o alla distruzione, totale o parziale, di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori. Allo scopo l'Impresa ha presentato copia conforme all'originale della Polizza RC _____ n. _____ in corso di validità e scadenza _____, che prevede una garanzia di responsabilità civile per danni causati a terzi (RCT) nell'esecuzione

dei lavori. Tale polizza prevede un massimale verso terzi (RCT) per ogni sinistro pari ad almeno €. 5.000.000,00 (euro cinquemilioni/00) per ogni persona e ad almeno di € 5.000.000,00 (euro cinquemilioni/00) per danni a cose (anche se appartenenti a più persone) ed un massimale verso prestatori di lavoro (RCO) per ogni sinistro pari ad almeno €.2.000.000,00 (euro duemilioni/00) per ogni persona. Restano comunque a carico dell'Appaltatore i maggiori danni rispetto al massimale assicurato.

Tale polizza assicurativa decorre dalla data di sottoscrizione del contratto e cessa alla data di scadenza contrattuale precedentemente definita, ivi compreso il periodo di garanzia di cui al successivo art. 14. L'Appaltatore è tenuto a trasmettere a MAFER copia della polizza almeno dieci giorni prima della data fissata per la consegna dei lavori, al fine di consentirne la formale accettazione. Qualora l'Appaltatore non presenti copia della polizza suddetta, MAFER si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione in danno del presente contratto, incamerando la cauzione di cui al precedente art. 12, fatto comunque salvo il risarcimento del maggior danno subito.

L'Appaltatore si obbliga, altresì, a presentare tempestivamente al Responsabile dell'Esecuzione del Contratto per conto di MAFER le quietanze rilasciate dalla Compagnia assicuratrice in occasione delle successive date o scadenze. In caso di inadempienza a tale obbligo non sarà dato seguito al pagamento dei corrispondenti stati di avanzamento lavori.

L'Appaltatore si obbliga, inoltre, a reintegrare la suddetta polizza nel caso in cui MAFER se ne sia avvalsa, in tutto o in parte, durante l'esecuzione del contratto.

ARTICOLO 13 bis

Malleva

In ogni caso, si obbliga a malleverare e tenere comunque indenne -

sostanzialmente e processualmente, a semplice richiesta e senza facoltà di opporre eccezioni – MA.FER da ogni conseguenza comunque derivante dall'inosservanza di norme legislative e regolamentari in materia di trattamento retributivo e contributivo del personale dipendente da In particolare, si obbliga a garantire e tenere indenne MA.FER – nel caso in cui questa sia chiamata a rispondere, anche in qualità di responsabile solidale – da qualsiasi pregiudizio, perdita, danno, responsabilità, costo, onere, spesa, incluse le spese legali, comunque derivanti da pretese o azioni avanzate dai dipendenti di causa l'inesatto o mancato adempimento delle obbligazioni riguardanti trattamenti retributivi e versamento dei contributi previdenziali.

ARTICOLO 14

Garanzia di buon funzionamento

Fermo restando quanto stabilito dall'art. 50 delle C.G.C., le prestazioni sono coperte da garanzia dal momento della restituzione dei Rotabili e fino al compimento di 24 (ventiquattro) mesi solari consecutivi a partire dalla data di collaudo definitivo.

Durante il periodo di garanzia, tutti gli oneri per l'eventuale eliminazione di vizi, avarie e guasti che rendano i Rotabili non conformi alle condizioni stabilite in contratto e nel CTO, a causa di esecuzione non corretta delle prestazioni previste, sono a carico di

Eventuali modifiche, che si rendano necessarie durante il periodo di garanzia, devono comportare anche il conseguente aggiornamento della documentazione tecnica da consegnare a MA.FER.

Le modifiche ancora in corso allo scadere della garanzia devono essere completate senza oneri a carico di MA.FER.

Nella garanzia s'intende compresa la sostituzione gratuita di tutte le componenti,

che a causa di difetti, lacune o errori attribuibili alla fase di montaggio, dovessero risultare difettose o comunque non correttamente idonee al previsto scopo d'uso.

Le richieste di assistenza verranno inoltrate da MA.FER a via e-mail.

A tal fine, dovrà obbligatoriamente segnalare un indirizzo e-mail, cui MA.FER dovrà inoltrare dette comunicazioni.

Gli interventi di assistenza devono avvenire entro 24(VENTIQUATTRO) ore consecutive dalla chiamata, esclusi i giorni festivi.

ARTICOLO 15

Penali

In caso di inadempienze di agli obblighi e alle prescrizioni del presente contratto e dei relativi allegati, MA.FER applicherà, per ciascuno dei casi sottoindicati, le penali di seguito riportate:

1. Penali per ritardata presentazione del Programma temporale delle lavorazioni:
in caso di mancato rispetto del termine di presentazione del programma temporale delle lavorazioni di cui all'art. 4, sarà applicata una penale pari all'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo.
2. Penali per ritardata riconsegna dei Rotabili: in caso di mancato rispetto dei termini di restituzione dei Rotabili indicati al precedente art. 5 sarà applicata una penale pari a €. 250,00 (DUECENTOCINQUANTA/00) per ciascun Rotabile non consegnato per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo rispetto ai termini di cui al precedente art 5.
3. Penali per inadempimenti relativi agli obblighi di garanzia Ove non adempia gli obblighi contrattuali relativi alla garanzia, l'Appaltatore è tenuto al pagamento di una penale pari a €. 250,00 (DUECENTOCINQUANTA/00) per ciascun

Rotabile difettoso, per ogni giornata o frazione di giornata di ritardo d'intervento rispetto ai termini di cui all'ultimo comma del precedente art. 14.

L'applicazione delle penali così determinate sarà comunicata a per iscritto a mezzo posta elettronica certificata (PEC) ovvero raccomandata A/R ed i corrispondenti importi saranno trattenuti sui primi pagamenti spettanti a medesimo successivi alla comunicazione.

In ogni caso, il cumulo delle penali indicate al precedente comma 1 non potrà superare il 10% (dieci per cento) dell'importo presunto del contratto, di cui all'ultimo comma del precedente art. 8, ferma restando la facoltà di risoluzione ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del c.c., secondo quanto stabilito dal successivo art. 16.

ARTICOLO 16

Clausola risolutiva espressa

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 c.c., MA.FER ha diritto di risolvere il presente contratto, per inadempimento di, oltre che nei casi previsti all'art. 61 delle C.G.C., nei casi di seguito indicati:

1. applicazione delle penali di cui al precedente art. 15, per un ammontare complessivo eccedente il 10% (dieci per cento) dell'importo presunto del presente contratto di cui al precedente art. 8;
2. mancato rispetto degli obblighi di cui al precedente art. 4 in ordine alla corretta applicazione di tutto quanto disposto dal Decreto ANSF 4/2012;
3. mancata osservanza di quanto previsto dal successivo art. 18;
4. mancato rispetto degli obblighi di cui ai successivi artt. 19, 20 e 21;

La risoluzione è dichiarata senza bisogno di preavviso o costituzione in mora della controparte, a mezzo posta elettronica certificata (PEC) ovvero raccomandata A/R, e comporta il diritto di MA.FER di incamerare il deposito cauzionale di cui al

precedente art. 12, senza pregiudizio dei propri diritti nei confronti di
 per la rifusione dell'eventuale ulteriore danno.

ARTICOLO 17

Recesso

MA.FER ha facoltà di recedere dal presente contratto con semplice comunicazione da portarsi a conoscenza di, da inviare a mezzo posta elettronica certificata (PEC) ovvero lettera raccomandata A/R da far pervenire al domicilio dello stesso, almeno ____ (____) giorni prima della data in cui il recesso ha effetto.

In caso di recesso, a sarà riconosciuto esclusivamente il corrispettivo spettante per le prestazioni regolarmente effettuate fino a tale data, senza che quest'ultimo possa vantare diritti a compensi, risarcimenti o indennizzi a qualsiasi titolo richiesti, anche in deroga a quanto previsto dall'art. 1671 c.c.

ARTICOLO 18

Divieto di cessione del contratto

Il presente contratto non può essere ceduto a pena di nullità.

ARTICOLO 18-bis

Autorizzazioni

..... dichiara sotto la propria responsabilità, di essere in possesso di tutte le autorizzazioni, concessioni, nulla osta, ecc., iscrizioni presso Registri/Albi e di aver compiuto le formalità occorrenti per l'esecuzione di tutte le prestazioni oggetto del servizio, secondo norme, leggi e regolamenti vigenti.

..... darà immediata comunicazione a MA.FER qualora subisca da parte della P.A. o del Ente preposto, anche per cause ad esso non imputabili, atti di revoca, di cancellazione, di sospensione o quant'altro sia suscettibile di impedire, in tut-

to o in parte, l'esecuzione del servizio. In tal caso MA.FER avrà la facoltà di risolvere il presente Contratto, in tutto o in parte, in relazione al evento che si è verificato, riservandosi di richiedere il risarcimento del danno.

ARTICOLO 18-ter

Sciopero del personale di

In presenza di astensione dal lavoro del personale dipendente,, ferme restando le detrazioni per le attività non eseguite, dovrà comunque garantire le prestazioni indispensabili ai sensi della legge n. 146/1990, come modificata dalla legge n. 83/2000.

Eventuali ritardi nello svolgimento del programma dei lavori causati da astensioni del personale dipendente di saranno trattati in conformità a quanto previsto dall'art. 15.

ARTICOLO 19

Obbligo di riservatezza

Fermo restando quanto disposto dall'art. 6 delle C.G.C., si impegna a non rivelare a terzi e a non usare in alcun modo, per motivi che non siano attinenti all'esecuzione del presente contratto, le informazioni tecniche relative a fatti, atti, programmi, progetti, procedimenti, disegni, attrezzature, apparecchi, macchine, ecc., che vengano messi a sua disposizione da MA.FER o di cui venga comunque a conoscenza in occasione di detta esecuzione.

L'obbligo della riservatezza sarà vincolante per tutta la durata del presente contratto e, successivamente, fino a quando le informazioni apprese non siano divenute di dominio pubblico.

Gli obblighi di riservatezza di cui al presente articolo restano vincolanti senza limite di tempo, anche in caso di risoluzione del presente contratto o di recesso.

ARTICOLO 20**Trasparenza dei prezzi**

..... espressamente ed irrevocabilmente:

- dichiara che non vi è stata mediazione od altra opera di terzi per la conclusione del presente contratto;
- dichiara di non aver corrisposto, né promesso di corrispondere al alcuno direttamente o attraverso società collegate o controllate, somme e/o altri corrispettivi a titolo di intermediazione o simili e comunque volte a facilitare la conclusione del contratto;
- si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme finalizzate a facilitare e/o rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione del presente contratto rispetto agli obblighi assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini.

Nel caso in cui risultasse non conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del comma precedente, ovvero non rispettasse gli impegni e gli obblighi assunti ai sensi del medesimo comma per tutta la durata del presente contratto, lo stesso si intenderà automaticamente risolto, ai sensi e per gli effetti del art. 1456 c.c., per fatto e colpa di che sarà conseguentemente tenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione e cancellato dal albo fiduciario, ove esistente.

ARTICOLO 21**Tutela dei dati personali**

I dati personali riguardanti i lavoratori impiegati da nell'esecuzione del presente contratto saranno utilizzati esclusivamente per finalità amministrative o contabili, come di seguito indicate.

- a) esecuzione di obblighi di legge in genere;

- b) gestione dell'eventuale contenzioso giudiziale o stragiudiziale;
- c) esigenze di tipo operativo e gestionale di MA.FER;
- d) esigenze connesse alla sicurezza dell'esercizio ferroviario.

I dati personali raccolti per le finalità suddette saranno trattati con e senza l'ausilio di mezzi elettronici, con misure organizzative, fisiche e logiche idonee a garantire la sicurezza e la riservatezza, da soggetti autorizzati e all'uopo nominati da MA.FER in qualità di Responsabili o di Incaricati dei trattamenti ai sensi del D.Lgs. 196/2003.

Titolare del trattamento dei dati personali è MA.FER.

ARTICOLO 22

Oneri fiscali

Le prestazioni oggetto del presente contratto sono soggette ad I.V.A. Le eventuali modifiche del regime fiscale non danno luogo, in nessun caso, a variazioni del corrispettivo pattuito.

Il presente contratto, concluso mediante scambio di lettere secondo l'uso del commercio, è soggetto ad I.V.A. è esente da registrazione fiscale fino al caso d'uso, ai sensi del art. 5 del Testo Unico delle disposizioni concernenti l'imposta del registro approvato con D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 e, ove ne venisse richiesta la registrazione, sarà assoggettato al pagamento dell'imposta fissa ai sensi del disposto del art. 40 del citato Testo Unico.

ARTICOLO 23

Direttore dell'esecuzione del contratto per conto di MA.FER

MA.FER nomina, quale Direttore dell'esecuzione del contratto, _____, [indicare nominativo, indirizzo, telefono, fax, e-mail], il quale assicura la regolare esecuzione del contratto da parte di, verificandone la conformità

alle prescrizioni contrattuali.

Per tale compito, il Direttore dell'esecuzione del contratto potrà avvalersi di sostituti o personale delegato.

ARTICOLO 24

Responsabile del contratto per conto di

..... nomina quale Responsabile del contratto, _____, tel. _____ indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) _____@_____, al quale compete l'esercizio di tutte le facoltà e poteri previsti dal presente contratto.

Per tale compito il Responsabile del contratto per conto di potrà avvalersi di sostituti o personale delegato.

ARTICOLO 25

Domicilio dell'Appaltatore

Agli effetti amministrativi, giudiziari e fiscali, dichiara il proprio domicilio in _____, via _____, con l'intesa che ove questo venisse a mancare, il domicilio s'intenderà trasferito presso il Municipio di _____.

ARTICOLO 26

Controversie, Foro competente e diritto applicabile

Non è ammessa la competenza arbitrale. Tutte le controversie comunque derivanti dal presente atto saranno deferite, in via esclusiva, alla competenza del Foro di Bologna. Il presente rapporto contrattuale è regolato dal diritto italiano.

ARTICOLO 29

Allegati

Sono allegati al presente contratto, per costituirne parte integrante e sostanziale:

1. Allegato 1: Capitolato Tecnico per il servizio di manutenzione VIS/REV2

NCDP Vivalto;

2. Allegato 2: NCDP Semipilota – (PM-115/F-P Edizione Marzo 2010 - PM-115/F-L Edizione Aprile 2010);

3. Allegato 3: NCDP Rimorchiata – (PM-115/G-P Edizione Marzo 2010 - PM-115/G-L Edizione Novembre 2009);

4. Allegato 4: Programma delle manutenzioni.